



**COMUNE DI GALLICANO**

**PROVINCIA DI LUCCA**

**PIANO REGOLATORE GENERALE  
REGOLAMENTO URBANISTICO**

**OSSERVAZIONI  
ALLEGATI A; B; C**

## **ALLEGATO A**

### ***PROVINCIA DI LUCCA***

### ***SEVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLA MOBILITA', PATRIMONIO RISORSE NATURALI E POLITICHE ENERGETICHE U.O. PIANIFICAZIONE URBANISTICA***

Nell'Osservazione si rileva:

Per quanto riguarda i cambi di destinazione d'uso di edifici a destinazione agricola si ricorda il c. 5, art. 45 della L.R. 1/2005 che dispone che "gli edifici che mutano la destinazione d'uso agricola sono computati ai fini del dimensionamento degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio".

Per quanto riguarda la tavola "5 Individuazione delle aree non idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra" si ricorda l'individuazione della perimetrazione delle aree non idonee approvata con Delibera di Consiglio Regionale n. 68 del 26.10.2011 della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, di cui alla Legge Regionale 21 marzo 2011, n. 11 "Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio)."

Pertanto, ai fini di un miglioramento della qualità tecnica dell'atto comunale, si chiede che:

- A. ai fini del dimensionamento, siano computati gli edifici che mutano la destinazione d'uso agricola;
- B. ai sensi della LR. 11/2011, sia presa in considerazione l'individuazione delle aree non idonee inerenti zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata e di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale e la diversa perimetrazione all'interno delle aree a denominazione di origine protetta (DOP) e delle aree a indicazione geografica tipica (IGP). In allegato si trasmette, in formato shp, la perimetrazione approvata con Delibera di Consiglio Regionale n. 68 del 26.10.2011.

Al fine di accogliere l'osservazione viene effettuato l'inserimento all'art.42 del comma 10 del sistema normativo di RU, in cui viene specificato: "Nel dimensionamento a carattere residenziale di recupero devono essere computati gli edifici che mutano destinazione d'uso agricola."

Al fine di accogliere l'osservazione viene effettuata l'integrazione della Tav. 5 sulla base delle considerazioni esposte nell'osservazione.

## ALLEGATO B

### UFFICIO TECNICO COMUNE GALLICANO

#### Osservazione articolata nei seguenti punti

##### ART. 42

necessità di togliere dal suddetto comma 4 le parole “ed i nuclei insediativi” e “1X5” (tavola inesistente) di inserire dopo le parole “Propositivo di RU” le parole “, fatta eccezione per gli edifici inseriti all’interno di nuclei insediativi”. Si evidenzia la necessità di specificare che in caso di ricadenza su più aree sia presa la normativa meno restrittiva tra le stesse.

necessità di aggiungere un nuovo comma o paragrafo con le seguenti parole: “Per i nuclei insediativi individuati nelle Tavole 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 di Quadro Propositivo RU valgono le disposizioni normative delle seguenti aree: a prato pascolo, per i nuclei ricadenti nel Territorio naturale di crinale del Monte Palodina; agricole, per i nuclei ricadenti nelle altre articolazioni del Territorio Rurale.

Modifica sistema normativo

4. Per il **patrimonio edilizio esistente** ~~gli edifici ed i nuclei insediativi~~ individuati nelle Tavole 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ~~1.5~~ di Quadro Propositivo di RU valgono le disposizioni normative del Territorio ed Area in cui sono inseriti. **Nel caso in cui il patrimonio edilizio esistente sia ricompreso in Aree sottoposte a disposizioni normative diverse ad esso sarà applicata la normativa meno vincolante.**

*Non si ritiene fattibile inserire “Per i nuclei insediativi individuati nelle Tavole 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 di Quadro Propositivo RU valgono le disposizioni normative delle seguenti aree: a prato pascolo, per i nuclei ricadenti nel Territorio naturale di crinale del Monte Palodina; agricole, per i nuclei ricadenti nelle altre articolazioni del Territorio Rurale.” In quanto tale integrazione andrebbe a modificare l'intero sistema normativo del territorio rurale.*

##### ART. 46

#### Aree agricole

Si evidenzia un mero errore di digitazione di carattere barrato: le parole “sono consentiti solo” si ritiene debbano essere presenti per una migliore chiarezza della norma.

Modifica sistema normativo

per il **patrimonio edilizio esistente residenziale rurale e con destinazione d'uso non agricola, compreso il cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale** sono consentiti: accorpamenti di volume, interventi di ampliamento e recupero abitativo una tantum fino al raggiungimento di un massimo di superficie utile dei vani abitabili di : 130 mq. ~~gli interventi di ampliamento o recupero abitativo~~ per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc; 110 mq per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 150 mc; 80 mq per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 120 mc; e solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpando volumi esistenti e non sono cumulabili agli altri interventi consentiti agli altri punti del presente comma;

#### Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio

rivedere il paragrafo al fine di renderlo più comprensibile (manca riferimento ai 130 mq).

Modifica sistema normativo

- per il **patrimonio edilizio esistente residenziale rurale e con destinazione d'uso non agricola, compreso il cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale**, sono consentiti: accorpamenti di volume, gli interventi di ampliamento e recupero abitativo **una tantum fino al raggiungimento di un massimo di superficie utile vani abitabili di: 130 mq** per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc; 110 mq per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 150 mc e solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpando volumi esistenti e non sono cumulabili agli altri interventi consentiti agli altri punti del presente comma;

##### ART. 47

## Aree agricole

Si osserva un mero errore di digitazione di carattere barrato: le parole “sono \_\_\_ consentiti solo” si ritiene debbano essere presenti per una migliore chiarezza della norma.

Modifica sistema normativo

- per il **patrimonio edilizio esistente residenziale rurale e con destinazione d'uso non agricola, compreso il cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale** sono consentiti: accorpamenti di volume, interventi di ampliamento e recupero abitativo una tantum fino al raggiungimento di un massimo di superficie utile dei vani abitabili di : 130 mq. ; ~~gli interventi di ampliamento o recupero abitativo~~ per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc; 110 mq per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 150 mc; 80 mq per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 120 mc e solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpando volumi esistenti e non sono cumulabili agli altri interventi consentiti agli altri punti del presente comma;

## Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio

Si osserva un mero errore di digitazione di carattere barrato: le parole “sono \_\_\_ consentiti solo” si ritiene debbano essere presenti per una migliore chiarezza della norma.

Modifica sistema normativo

- per il **patrimonio edilizio esistente residenziale rurale e con destinazione d'uso non agricola, compreso il cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale**, sono consentiti: accorpamenti di volume, interventi di ampliamento e recupero abitativo una tantum fino al raggiungimento di un massimo di superficie utile dei vani abitabili di : 130 mq. ; ~~gli interventi di ampliamento o recupero abitativo~~ per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc; 110 mq per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 150 mc e solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpando volumi esistenti e non sono cumulabili agli altri interventi consentiti agli altri punti del presente comma;

## ART. 51

Al comma 2 si propone di consentire l'utilizzo di infissi esterni in pvc o alluminio simil legno, in colorazione del legno, o in altra colorazione tradizionale.

Al comma 3, dove si parla dell'inclinazione delle falde, si suggerisce di inserire la specificazione che non sono ammesse coperture piane.

Si consiglia di inserire una norma che vieti la realizzazione di terrazze incassate.

Modifica sistema normativo

Comma 2.;

- i materiali e le tecniche costruttive devono essere di tipo tradizionale le strutture portanti in muratura ordinaria, gli infissi interni ed esterni **devono rispettare le caratteristiche tipologiche e le coloriture tradizionali in legno**, gli intonaci in malta di calce e la tinteggiatura deve fare riferimento a colori tipici locali, la gronda deve essere realizzata con mensole in legno e sovrastante tavolato o elementi pieni in cotto; nel caso di paramenti esterni in muratura di pietrame facciavista, dovranno essere rifiniti a rasapietra con malta di calce.

Comma 3.

- l'inclinazione delle falde di copertura deve essere pari a circa il 30% e il manto di copertura in coppi ed embrici, **è vietata la realizzazione di coperture piane, di terrazze “a vasca” nelle falde;**

## ART. 52

Si propone di inserire una definizione di “vani abitabili” riportata negli articoli precedenti in merito alla loro superficie massima raggiungibile e di “vani accessori non abitabili” contenuta nel presente articolo

Si consiglia di chiarire se tale riferimento alla singola unità immobiliare vale anche per quanto riguarda i 110 mq di superficie coperta massima riportata successivamente.

Si suggerisce di aumentare a ml 2,10 la profondità massima dei loggiati in funzione delle limitazioni dimensionali che possono derivare dal punto di vista strutturale.

si consiglia di inserire la categoria di edifici fino a 120 mc, come si trova agli articoli precedenti, ed il relativo limite dimensionale dei vani accessori non abitabili.

–inserire la possibilità di realizzare infissi (sia gli infissi esterni che i relativi sistemi di oscuramento) in pvc o

alluminio simil legno, in colorazione del legno, o in altra colorazione tradizionale.

– inserire una norma che disciplini la realizzazione di tettoie a sbalzo a protezione di porte, aggetto massimo ml 1,20.

– dare la possibilità di realizzare sistemi di oscuramento esterni anche nei casi dove non erano originariamente presenti; eventualmente prescrivere quale tipologia di oscuramento è ammesso e quale no.

Modifica sistema normativo

Comma 3.

- i serramenti esterni devono ~~essere realizzati in legno, verniciato~~ **devono rispettare le caratteristiche tipologiche e le coloriture in legno, con colori tradizionali**, e con disegno uniforme con il resto delle aperture. L'impiego di sistemi di oscuramento esterni, ~~se non già esistenti o previsti all'origine~~, è vietato **per gli edifici di valore storico architettonico**, è sempre vietato l'uso di persiane avvolgibili di qualsiasi natura e materiale. In casi eccezionali o in situazioni particolari e su progetto specifico, è consentito l'uso di serramenti in ferro verniciato con tonalità grigio piombaggine;

**- è consentita la realizzazione di tettoie sulla porta di ingresso solo nel caso la porta non presenti elementi e caratteri architettonici di pregio, archi e portali, con le seguenti dimensioni massime larghezza 0,30 ml oltre il vano della porta; profondità 1,20 ml; devono essere realizzate con le seguenti tipologie: profilati in acciaio brunito e ferro battuto con sezione semplice e limitati elementi decorativi per la struttura, elementi trasparenti e non colorati in vetro o materiale plastico per la copertura, struttura in legno e copertura in cotto;**

Comma 5.

- la realizzazione di loggiati, con profondità massima di **2,10** ~~1,80~~ ml, comprensiva dello spessore della muratura, è consentita purchè riprenda le caratteristiche del disegno tradizionale, di cui all'Allegato alle Tavole 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 figure 06-01, 06-02 e all'Allegato alle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 figure 8-07-01, 9-02-01, 9-02-03;

- negli interventi di ampliamento i vani accessori non abitabili possono avere un massimo di superficie: di 75 mq nel caso di edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc; di 55 mq nel caso di edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 150 mc, **di 40 mq nel caso di edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 120 mc**, ed essere realizzati preferibilmente nel piano sottostante gli spazi abitabili; gli edifici possono raggiungere una superficie coperta massima, comprensiva **della singola unità immobiliare a carattere residenziale dell'edificio esistente al 31.08.2007**, di 110 mq;

## ART. 53

Si propone di inserire la dimensione massima delle piscine.

Riguardo la pavimentazione esterna alla piscina si suggerisce di lasciare libertà di fare camminamenti di varia larghezza purchè non si superi un dimensionamento massimo da stabilire (es. pari superficie della piscina).

Riguardo la forma si consiglia di specificare che la pianta deve essere prevalentemente di forma rettangolare e/o quadrata, con la possibilità di realizzare modeste curvature su al massimo due lati e precisando che non sono ammesse forme particolari quali ellissi o cerchi o altre forme irregolari.

Si ritiene opportuno inserire il rispetto delle distanze dai confini come stabilite dal Codice Civile

Modifica sistema normativo

Comma 4. Le piscine debbono avere preferibilmente forma rettangolare e/o quadrata, in casi particolari e motivati dalle caratteristiche dei luoghi possono essere consentite forme diverse. La pavimentazione circostante il bordo può avere una larghezza massima di **5,00** ~~3,00~~ ml ed eventuali opere accessorie devono essere in pietra locale e/o in cotto e/o in legno, i volumi tecnici sono consentiti solo se interrati. Il rivestimento interno alla vasca deve essere di colore sabbia, grigio pietra locale, grigio verde.

*La dimensione della piscina è definita nelle singole aree in cui è articolato il territorio rurale.*

## ART. 55

Relativamente al comma 2 si propone la seguente modifica:

Riguardo le cabine elettriche di trasformazione, sia in prefabbricato che in muratura, devono essere rivestite in pietrame o intonacate, il tetto deve essere a capanna con manto di copertura in laterizio e canale e discendenti in rame o similari, gli infissi devono essere con rivestimento esterno in legno o pvc o alluminio simil legno in color del legno.

Modifica sistema normativo

Comma 2. Le cabine di trasformazione per l'energia elettrica, nelle loro diverse specificazioni, ~~non possono essere~~ **essere sia prefabbricate che in muratura** e devono avere rivestimento esterno in pietrame o intonacati **copertura a capanna con manto in laterizio, canali e discendenti in rame o similari, gli infissi devono rispettare le caratteristiche tipologiche e le coloriture tradizionali.**

#### ART. 55

Si propone di aumentare la superficie massima copribile almeno al 50% della copertura.

Modifica sistema normativo

Comma 1. Per il patrimonio edilizio esistente nel Territorio Rurale è consentita l'installazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia con le seguenti prescrizioni:

- gli impianti solari, ad esclusione degli edifici di valore storico-architettonico, possono essere posti in opera sulla copertura dell'edificio principale ad uso abitativo e/o su edifici secondari, debbono essere sempre inseriti nella copertura inclinata, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi devono essere posizionati all'interno degli edifici stessi; nel caso siano posti in opera sull'edificio principale devono interessare una superficie massima pari al **50** ~~30~~% della copertura, nel caso siano posti in opera su edifici secondari, possono interessare anche l'intera superficie della copertura.

#### ART. 66

Si osserva che nelle norme riportate in questo articolo non si rinvengono quelle per gli "edifici di particolare importanza, con tipologia edilizia non residenziale"X

alla definizione di "edifici di particolare importanza", dopo le parole "simbologia grafica" si suggerisce di aggiungere le parole "e numerazione"X

Inoltre al comma 1 dopo le parole "**edifici ed aree di pertinenza, non rilevanti dal punto di vista storico, architettonico, testimoniale**" si propone di aggiungere le seguenti parole "(ENR)"

Modifica sistema normativo

Comma 1.

- **edifici di particolare importanza**, indicati con apposita simbologia grafica **e numerazione** nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del Quadro Propositivo di RU;
- **edifici di particolare importanza, con tipologia edilizia non residenziale**, indicati con apposita simbologia grafica **e numerazione** nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del Quadro Propositivo di RU;
- **edifici di impianto storico**, con prospetti aperti su due o tre lati, riconducibili alla tipologia degli edifici in linea o a schiera;
- **edifici ed aree di pertinenza, non rilevanti dal punto di vista storico, architettonico, testimoniale (ENR)**, individuati con apposita simbologia grafica nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del Quadro Propositivo di RU.

#### ART. 68

si consiglia di aggiungere "le canne fumarie esterne ed il relativo comignolo possono essere realizzate in rame con sviluppo circolare, preferibilmente da collocarsi sui prospetti tergal non visibili dalla via pubblica"

Modifica sistema normativo

- le canne fumarie ed i comignoli devono essere realizzati riprendendo gli elementi architettonici e tipologici tradizionali; **inoltre le canne fumarie esterne ed il relativo comignolo possono essere realizzate in rame con sviluppo circolare, preferibilmente da collocarsi sui prospetti tergal non visibili dalla via pubblica;**

Si suggerisce di aggiungere le seguenti parole "in caso di fronti degli edifici privi di gronda, ai fini della preservazione della facciata dagli agenti atmosferici, è ammessa la realizzazione di nuova gronda, con tipologia costruttiva analoga alle gronde esistenti nell'edificio stesso o, in mancanza, negli edifici adiacenti, delle dimensioni massime di aggetto di cm 20 per piano fuori terra, escludendo da tale misura la canale o la scossalina di bordo"

Modifica sistema normativo

- le gronde devono essere ricostruite uguali alle esistenti. Nelle sopraelevazioni e nelle ricostruzioni, quando ammesse, la gronda deve essere costruita riprendendo gli elementi architettonici e tipologici tradizionali, **in caso di fronti degli edifici privi di gronda, ai fini della preservazione della facciata dagli agenti atmosferici, è ammessa la realizzazione di nuova gronda, con tipologia costruttiva analoga alle gronde esistenti nell'edificio stesso o, in mancanza, negli edifici adiacenti, delle dimensioni massime di aggetto di cm 20 per piano fuori terra, escludendo da tale misura la canale o la scossalina di bordo;**

Si propone di inserire l'utilizzo del pvc con venatura simil legno come materiale per i serramenti esterni

Modifica sistema normativo

- i serramenti esterni devono **rispettare le caratteristiche tipologiche** ~~essere realizzati in legno o alluminio con venatura in legno, senza telaio esterno,~~ e verniciati con colori tradizionali, e con disegno uniforme con il resto delle aperture, è sempre vietato l'uso di persiane avvolgibili di qualsiasi natura e materiale. In casi eccezionali o in situazioni particolari e su progetto specifico, è consentito l'uso di serramenti in ferro verniciato di tonalità grigio piombaggine. Eventuali roste sopraluce devono essere mantenute;

Si consiglia di inserire l'utilizzo dell'alluminio o del pvc, con venatura simil legno, come materiale per i sistemi di oscuramento esterni.

Modifica sistema normativo

- per i sistemi di oscuramento esterno, degli edifici presenti nell'Insediamento storico interno alle UTOE, sono consentiti i dispositivi a persiana **rispettando le caratteristiche tipologiche** ~~in legno~~ **e verniciati** con colori tradizionali, ad esclusione degli edifici che presentano caratteristiche delle aperture quali archi, architravi di particolare importanza;\_

alla fine di una migliore comprensione della caratterizzazione delle tettoie si consiglia di specificare che, se la struttura è in acciaio brunito o ferro battuto si possono utilizzare elementi di copertura trasparenti, siano essi in vetro o in materiale plastico, mentre se la struttura è in legno la copertura dovrà essere in cotto e con eventuali canali e discendenti in rame. In ogni caso il disegno della tettoia dovrà essere di tipo tradizionale.

Modifica sistema normativo

- le tettoie sulla porta di ingresso sono ammesse solo nel caso il loro sviluppo non sia d'intralcio al transito dei percorsi viari e pedonali, così come risultante da parere della polizia municipale e la porta non presenti elementi e caratteri architettonici di pregio, quali archi, architravi di particolare importanza. Le dimensioni massime consentite sono: larghezza: 0,30 ml oltre il vano della porta; profondità: 0,80 ml. Per quanto riguarda i materiali da utilizzare sono prescritti: i profilati in acciaio brunito, ferro battuto, ~~in legno,~~ con sezione semplice e limitati elementi decorativi per la realizzazione della struttura, mentre per quanto riguarda la copertura si prescrive l'utilizzazione di elementi trasparenti e non colorati in vetro o materiale plastico **e oppure struttura in legno e copertura in cotto; in ogni caso il disegno della tettoia dovrà essere di tipo tradizionale.**

Si consiglia di specificare che tali manufatti possono derogare alle distanze dai confini e dai fabbricati stabilite dal presente RU purché siano semplicemente appoggiati al suolo, senza alcun tipo di ancoraggio a terra. È ammesso il posizionamento di tali manufatti su pavimentazione in lastre di pietra o in cemento simil pietra semplicemente appoggiate a terra.

*Norma da inserire eventualmente nel RE.*

## **ART 72**

Si segnala la correzione del riferimento alla Legge 1089/39. Si consiglia inoltre di aumentare la superficie massima copribile almeno al 50% della copertura.

Modifica sistema normativo

7. La realizzazione di impianti solari per produzione di acqua calda e/o energia è consentita, ad esclusione degli edifici vincolati ai sensi della LN 1089/39 e successive modifiche o a questi assimilati, gli stessi

devono essere inseriti nella copertura, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, devono interessare una superficie massima pari al **30** ~~40~~% della copertura, gli eventuali serbatoi e macchinari devono essere posizionati all'interno degli edifici.

#### **ART 74**

Si suggerisce di togliere le parole “comprensiva delle modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali del 20% del volume esistente”

Modifica sistema normativo

4. Sono consentiti, con intervento edilizio diretto, ad esclusione dei lotti ineditati e delle Aree soggette a particolare normativa individuati con apposita campitura nelle Tavole 2.4, 2.7 e soggetti alla normativa degli Articoli 75 e 76 delle presenti Norme di Attuazione di RU, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, ~~comprensiva delle modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali del 20% del volume esistente~~ e gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi, interventi per il superamento delle barriere architettoniche, demolizione e ricostruzione all'interno del lotto di pertinenza.

Si propone di chiarire meglio la parte finale del comma 5.

Si suggerisce di rimandare all'art 53 per quanto riguarda le caratteristiche delle piscine.

Inoltre si ritiene opportuno specificare che i manufatti in legno possono derogare alle distanze dai confini e dai fabbricati stabilite dal presente RU purché siano semplicemente appoggiati al suolo, senza alcun tipo di ancoraggio a terra. È ammesso il posizionamento di tali manufatti su pavimentazione in lastre di pietra o in cemento simil pietra semplicemente appoggiate a terra.

*La dimensione della piscina, non è definita nell'art.53. Eventualmente può essere definita una dimensione per ogni area in cui è articolato il sistema insediativo, valutazione da effettuare in sede di RE.*

*Le specificazioni richieste per i manufatti in legno è opportuno inserirle eventualmente nel RE.*

Si propone di togliere la limitazione del 40% favorendo l'utilizzo di fonti rinnovabili.

Modifica sistema normativo

13. E' consentita la realizzazione di impianti solari, per produzione di acqua calda e/o energia, posti in opera sulla copertura dell'edificio principale ad uso residenziale e/o su edifici secondari, debbono essere sempre inseriti nella copertura inclinata, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi devono essere posizionati all'interno degli edifici stessi; nel caso siano posti in opera sull'edificio principale ad uso residenziale devono interessare una superficie massima pari al **50** ~~40~~% della copertura, nel caso siano posti in opera su edifici secondari, possono interessare anche l'intera superficie della copertura.

#### **ART.77**

Si evidenzia la mancanza del dimensionamento residenziale previsto dal Piano Strutturale, inoltre il parcheggio oggetto di perequazione risulta di difficile attuazione. Si evidenzia altresì la criticità relativa agli accessi al lotto.

*Si specifica che il dimensionamento di nuova costruzione dell'UTOE di Cardoso di Piano Strutturale è di complessivi 5 alloggi, inoltre all'art. 20 comma 5 del sistema normativo di Piano Strutturale è previsto un dimensionamento di recupero di 20 alloggi, per l'intero territorio comunale.*

Modifica sistema normativo

4. Area n°3 - UTOE 3 Cardoso (3 PCA)

In questa area costituita da una porzione dell'Insediamento residenziale di Cardoso, è previsto il recupero a destinazione residenziale della volumetria esistente ed un incremento di 800 mc del volume esistente di comprovata regolarità edilizia, **per la realizzazione di due alloggi**. L'intervento, subordinato alla redazione di Progetto complessivo dell'area, deve prevedere azioni di recupero fisico, la rilocalizzazione ed il posizionamento dei volumi, la definizione di un complesso edilizio organico costituito da volumi e con caratteristiche delle facciate che riprendano gli elementi tipologici, architettonici, formali del sistema insediativo storico.

Deve essere realizzata, sul lato nord, un'area ~~a parcheggio~~ **a verde pubblico**.



## ART.80

Si propone di rimandare all'art 53 per quanto riguarda le caratteristiche delle piscine

Si osserva di specificare che i manufatti in legno possono derogare alle distanze dai confini e dai fabbricati stabilite dal presente RU purché siano semplicemente appoggiati al suolo, senza alcun tipo di ancoraggio a terra. È ammesso il posizionamento di tali manufatti su pavimentazione in lastre di pietra o in cemento simil pietra semplicemente appoggiate a terra.

*La dimensione della piscina, non è definita nell'art.53. Eventualmente può essere definita una dimensione per ogni area in cui è articolato il sistema insediativo, valutazione da effettuare in sede di RE.*

*Le specificazioni richieste per i manufatti in legno è opportuno inserirle eventualmente nel RE.*

## ART.92

Si suggeriscono le seguenti modifiche:

–dopo le parole “la costruzione di autorimesse” aggiungerei le parole “e rimesse”

–dopo le parole “comprensivi del lotto principale;” inserire le seguenti parole “lotto principale si intende quello su cui insiste il fabbricato di abitazione del quale la costruenda autorimessa o rimessa sarà diretta pertinenza, purché ubicato all'interno dell'UTOE in cui viene richiesta l'edificazione del manufatto uso autorimessa o rimessa e sempreché sia sprovvisto di autorimesse o rimesse”

Modifica sistema normativo

1. Le aree non edificate, quali aree a verde privato, e le aree non edificate con residue lavorazioni agricole che ricadono all'interno delle UTOE sono costituite da giardini, orti, aree con residue di lavorazioni agricole, aree di salvaguardia specifica e sono indicate con apposita campitura nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del Quadro Propositivo del RU; in queste aree non si applica la normativa regionale per il territorio rurale di cui al Capo III della LRT 1/2005; sono ammessi interventi di coltivazione agricola, orti, giardini; è consentita: la realizzazione di piscine, con dimensione massima di 100 mq, e campi da gioco; la costruzione di manufatti anche ad uso precario, esclusivamente realizzati in legno nelle dimensioni di 6 mq di superficie coperta; la costruzione di autorimesse nelle dimensioni di 22 mq di superficie coperta, **e con altezza interna 2,40 ml, all'interno dell'UTOE in cui è presente l'unità residenziale sprovvista di autorimessa o la costruzione di tettoie di 22 mq di superficie coperta** ~~in fondi di dimensione uguale o/o superiore a 1.000 mq comprensivi del lotto principale;~~ è vietata la costruzione di serre fisse; per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia e si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU. l'installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale è consentita esclusivamente nelle aree agricole secondo quanto definito dalla normativa vigente in materia,

## TAVOLA 2.4 – U.T.O.E. GALLICANO

Si suggerisce di verificare l'area inserita come “Insediamento residenziale consolidato” sopra evidenziata in quanto anomala essendo fuori dall'abitato.

Modifica cartografica

## **ALLEGATO C**

### **REGIONE TOSCANA**

### **DIREZIONE GENERALE DI GOVERNO DEL TERRITORIO – SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO**

#### ***1. Considerazioni regionali***

##### ***Disciplina delle trasformazioni e dimensionamento***

In linea generale si ritiene necessario che l'articolazione e i parametri del dimensionamento venga effettuata secondo quanto prescritto dall'art. 7 del Regolamento di attuazione delle disposizioni del Titolo I/ della L.R. 1/05 approvato con DPGR del 09.02.2007, n.3/R (dimensionamento residenziale in mq di SUL e quello turistico/ricettivo in n° posti letto).

Si ritiene necessario che il Comune integri la relazione e le NTA con opportuni approfondimenti e schede riassuntive del dimensionamento del RU (stato vigente e variante) nonché di conformità con il dimensionamento del PS vigente.

**1.a** Nella relazione della Variante di RU (adottato) sono già riportate le tabelle di confronto PS – Variante di RU, la relazione viene integrata in sede di osservazione con il riporto dell'art.59 di PS, già riportato nel Documento Preliminare di verifica di assoggettabilità VAS, da cui risulta che il dimensionamento residenziale è in SUL e quello turistico in posti letto e predisposta una tabella di confronto RU Vigente – Variante di RU.

**2.** Si fa notare che il RU vigente è stato approvato nel 2007 pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 commi 5 e 6 della LR 1/2005 risultano ad oggi decadute le previsioni urbanistiche soggette a pianificazione attuativa, le aree assoggettate a vincolo espropriativo nonché gli interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico convenzionati, che risultano riportati, ed in alcuni casi anche modificati, all'interno della variante in oggetto. La riconferma di tali previsioni comporta necessariamente l'effettuazione di una valutazione degli effetti di tutte le trasformazioni territoriali che concorrono a definire la sostenibilità complessiva del quadro previsionale, ai sensi dell'art. 13 della LR 1/2005 e dell'art. 29 della LR 10/2010. Tali valutazioni, unitamente alle altre valutazioni di coerenza e compatibilità con gli altri strumenti della pianificazione territoriale vigenti (PIT, PTCP, PS), dovranno essere inserite anche nella procedura di VAS di cui alla L.R. 10/2010. A tal fine si ricorda che possono ritenersi riconfermati automaticamente nella variante al RU solo gli ambiti di trasformazione già convenzionati e i progetti esecutivi di opera pubblica già approvati.

**2.**La Variante di RU è relativa solo ad alcune UTOE e non all'intero territorio comunale, ed è quindi una Variante parziale e l'iter è stato avviato prima della data 5.10.2012 (data di pubblicazione BURT 05.10.2007). La verifica di assoggettabilità VAS è stata inoltrata agli enti competenti in materia ambientale il 07.08.2012. La verifica di assoggettabilità si è conclusa in data 30.11.2012.

La conferma delle previsioni sarà oggetto di una Variante Generale che il comune intende predisporre, nel caso di attivazione di intervento relativi a singole opere pubbliche sarà compito del comune predisporre specifica procedura.

#### **3. Elaborati grafici di progetto e ,approfondimenti normativi**

Al fine fornire un contributo alla qualità della redazione degli atti tecnico-amministrativi costituenti alla variante in oggetto, si ritiene utile sottolineare che la lettura degli elaborati risulta problematica in quanto la codifica alfanumerica delle aree normative non è univoca (uno stesso codice fa riferimento ad articoli normativi differenti) e conseguentemente mancano i collegamenti diretti tra le medesime aree norma e gli articoli di NTA. Appare pertanto opportuno che sugli elaborati grafici siano introdotti codici alfanumerici univoci, riferiti direttamente agli articoli di NTA ad essi pertinenti.

Inoltre l'art. 84 delle NTA non chiarisce come si devono applicare i parametri urbanistici relativi ai lotti residui non ancora edificati, dal momento che non viene fornito un quadro esaustivo degli interventi già realizzati né la loro localizzazione.

Infine, nell'articolato della norma, viene citato il PRGC decaduto come riferimento per definire tale dimensionamento. Si ritiene necessario che, su tale punto, il Comune integri la documentazione di Variante fornendo approfondimenti in merito all'effettivo stato di attuazione di tali lotti, anche tramite

tabelle riassuntive, e riferisca il dimensionamento residuo alla ricognizione dello strumento di pianificazione generale costituito dal Piano Strutturale, e non al vecchio PRGC' ormai superato dal vigente RU.

**3.** La Variante di RU è relativa solo ad alcune UTOE e non all'intero territorio comunale, ed è quindi una Variante parziale, non è quindi fattibile in questa fase la rivisitazione dell'intero sistema cartografico e normativo. Si ricorda che il comune ha effettuato il monitoraggio del dimensionamento del piano strutturale ai fini della verifica dello stato attuazione della pianificazione urbanistica, al fine di accogliere il contributo tale documentazione viene in questa fase allegato il monitoraggio nella relazione di Variante.

Al fine di accogliere l'osservazione si elimina tale riferimento al comma 6 dell'art. 84, inoltre per questa tipologia di aree si applicano le disposizioni di cui all'art. 83.

**4.** Per gli aspetti di espressa competenza regionale ed in particolare la disciplina paesaggistica del PIT (scheda d'ambito di paesaggio o"3 "Garfagnana") si richiamano gli obiettivi di qualità e azioni prioritarie in relazione ai valori riconosciuti di tipo naturalistico, storico-culturale, estetico-percettivo che si applicano agli insediamenti ed infrastrutture nonché alle componenti antropiche del territorio nel loro insieme:

- tutela, gestione e recupero della coltura tradizionale del castagneto da frutto anche ai fini della tutela idrogeologica; a tal fine costituiscono azioni prioritarie gli interventi infrastrutturali che facilitino la gestione dei castagno/i, nel rispetto del regolamento forestale.

- mantenimento della leggibilità dei caratteri storici del sistema insediativo dei medi versanti, caratterizzato da piccoli nuclei e centri rurali che hanno conservato uno stretto rapporto con le aree agricole di margine; a tal fine costituiscono azioni prioritarie:

- la tutela dei caratteri morfologici dell'impianto originario dei nuclei e dei borghi storici di matrice rurale e la tutela della relazione visuale con il contesto rurale in cui si collocano;

- l'orientamento della crescita secondo principi insediativi consolidati, prevedendo prioritariamente interventi di completamento nelle aree residue disponibili all'interno dei nuclei urbani;

- il recupero e riqualificazione funzionale del patrimonio edilizio rurale sparso che tenga conto dei caratteri tipologici e formali del patrimonio edilizio con particolare riferimento all'uso dei materiali, alle proporzioni plano-volumetriche ai rapporti tra vuoti e pieni, agli elementi strutturali (coperture, murature, solai).

Si richiamano, altresì, le prescrizioni di cui all'art. 23 della disciplina generale del PIT relative al patrimonio collinare, così come identificato dall'art. 20 della stessa.

**4.** L'inteso sistema normativo di RU è teso al mantenimento delle valenze paesaggistiche tipologiche ed ambientali del territorio comunale ed in particolare del territorio rurale. Inoltre, quale elemento comprovante la coerenza con la disciplina paesaggistica del PIT in sede di Variante, come riportato nella relazione di Variante, sono stati presi in esame gli elementi di cui all'scheda d'ambito di paesaggio n."3 "Garfagnana" e per ogni valore sono riportati i riferimenti al sistema normativo di RU.

**5.** In relazione a quanto sopra si ritiene opportuno che il Comune effettui specifiche verifiche ed approfondimenti ai fini della compatibilità del RU con il PIT, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- le modifiche apportate alla disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente in area agricola, di cui agli artt. 45, 46 e 47 delle NTA, devono essere verificate alla luce della coerenza con la disciplina sopra richiamata; nella fattispecie, devono essere opportunamente approfondite ed esplicitate le norme in merito alle modifiche alla sagoma degli edifici esistenti per consentire la realizzazione di addizioni funzionali del 20% del volume, nonché alla ricostruzione delle volumetrie diroccate e al cambio di destinazione d'uso da agricola ad artigianale. Tali interventi devono risultare coerenti con la tutela dei caratteri tipo-morfologici, formali e materici del patrimonio edilizio originario ed escludere gli edifici di pregio storico-architettonico.

- il rialzamento dell'ultimo piano fino a cm 40 e gli interventi di accorpamento volumetrico negli edifici di impianto storico ricadenti all'interno degli insediamenti di matrice storica, consentiti dall'art. 66 delle NTA, devono risultare coerenti con la tutela dei caratteri tipo-morfologici, formali e materici del patrimonio edilizio originario, nonché con la tutela della relazione visuale con il contesto in cui si collocano

5. L'inteso sistema normativo di RU è teso al mantenimento delle valenze paesaggistiche tipologiche ed ambientali del territorio comunale ed in particolare del territorio rurale. Inoltre al fine di accogliere l'osservazione vengono modificati gli articoli 45, 46 e 47 relativi al territorio rurale in merito alle addizioni funzionali del 20% del volume.

**REGIONE TOSCANA**  
**DIREZIONE GENERALE POLITICHE MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**  
**AREA DI COORDINAMENTO MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE SETTORE VIABILITÀ DI INTERESSE REGIONALE**

Il territorio del Comune di Galliciano è attraversato dalla 8B.445 Della Garfagnana. Al momento, nel programma pluriennale interventi sulle strade regionali, non sono previsti né finanziati nuovi interventi che interessano il territorio comunale. Dall'analisi degli elaborati relativi al procedimento in oggetto, ed in particolare secondo quanto riportato nella tavola 4.4 "Mappa dell'accessibilità urbana delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni" relativa all'UTOE "Ponte di Campia e La Barca", si rileva quanto segue:

Lungo il tracciato della strada regionale è inserita la previsione di un rotatoria in prossimità della località "Renai".

La funzionalità della rotatoria sembra legata alla previsione riportata nelle tavole di piano strutturale relativa alle previsioni infrastrutturali di una ipotetica variante all'abitato della Località C@0p|a.così come riportato nell'immagine a seguire, tracciato indicato in legenda come corridoio infrastrutturale.

In relazione alle suddette previsioni facciamo presente che tutti gli interventi che modificano l'assetto planimetrico delle strade regionali devono essere preventivamente autorizzati dalla Provincia competente e dalla Regione Toscana ai sensi dell'art.2 e dall'art.3 del Regolamento Regionale approvato con D.P.C.M. 411R del 2006.

Eventuali atti di pianificazione urbanistica, che riportino eventuali modifiche all'infrastruttura, dovranno in ogni caso essere condivisi con la Provincia competente in quanto ente gestore della strada regionale e verificati ed autorizzati sulla base dei progetti, quindi non è possibile esprimere, in questa fase, alcun parere di merito.

Ad oggi la previsione urbanistica presentata non risulta direttamente correlata alla pianificazione degli interventi sulla rete stradale regionale condivisa con la Provincia di Lucca.

La Variante di RU è relativa solo ad alcune UTOE e non all'intero territorio comunale, ed è quindi una Variante parziale, non modifica quindi tracciati già presenti nel Regolamento Urbanistico approvato nel 2007 (data di pubblicazione BURT 05.10.2007) e corridoi infrastrutturali previsto dal Piano Strutturale vigente.

**REGIONE TOSCANA**  
**DIREZIONE GENERALE POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE DEI SITI INQUINATI**

Si ricorda che dalla consultazione degli elaborati del sistema informatico SISBON (banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica), all'interno del territorio comunale di Galliciano sono segnalate le seguenti aree, come risulta dal seguente estratto (si rimanda comunque alla consultazione dei dati integrali sul SISBON):

Denominazione	Motivo Inserimento	Attivo/Chiuso	Regime Normativo
EX Cartiera Via S. Andrea	DM 471/99 Art. 8	ATTIVO	471/99
Kedrion S.P.A serbatoio interdito	DL.gs 152/06 Art. .242	CHIUSO	152/06

In via generale, si ritiene inoltre opportuno ricordare:

- che ai sensi dell'art. 4 comma 8 della L.R. 25/1998: "Nell'ambito degli atti di pianificazione dei comuni, ai

sensi delle disposizioni specificamente previste dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), devono essere indicate le aree di servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità dei rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti”;

- che l'art. 4 comma 7 della L.R. 25/1998 dispone che nei capitolati per appalti pubblici di opere, di forniture e di servizi siano inserite specifiche condizioni per favorire l'uso di materiali recuperabili (ad esempio gli inerti riciclati, il compost di qualità etc....)

La Variante di RU è relativa solo ad alcune UTOE e non all'intero territorio comunale, non interessa le aree segnalate ed inoltre già nel sistema normativo sono previste aree per la raccolta dei rifiuti.